

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

Fotocopia conforme



Brindisi, 19 LUG. 1999

Prot. N° 158

IL COORDINATORE GENERALE
ANTONIO LONGO

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA N° 140/99

DEL 15 LUGLIO 1999

OGGETTO: Legge Regionale 20/12/1984, n. 54 - Art. 15 - 1° Comma -
subentro nella domanda e nell'assegnazione - Sig. FAGGIANO
Marcello - LEGGE MESSAPICA.

L'anno millenovecentonovantanovale, il giorno Quindici del mese di Luglio
nella Sede dell'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI della Provincia di
BRINDISI, alla Via G.B. Casimiro, 27;

Il PRESIDENTE, Dott. Ing. Augusto DELLI SANTI, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4712 del 30/10/1995, assistito dal Coordinatore Generale Dott. Ing. Antonio LONGO;

- Visto l'art. 15 della Legge Regionale 20/12/1984, n. 54, che il 1° comma prevede "in caso di decesso dell'aspirante assegnata = rio, subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente art. 2 (della stessa Legge) e secondo l'ordine ivi indicato";
- Visto l'art. 2 della Legge Regionale 20/12/1984, n. 54;
- Esaminata l'istanza presentata dal Sig. FAGGIANO Marcello, nato a Leghe M. ca. 19-04-1964 ed ivi residente alle Via Sol. Caliendo, 6/A7, intine ad ottenere, in proprio favore, la voltura contrattuale dell'alloggio di ERP sito

./.

in Regia M. ce alla Vie Col. Caliendo, 6/A/7, già intestato alle defunte
madre TURRISI Barsenofe;

- Considerato che lo stesso nello specifico risulta essere figlio
di titolare di alloggio ERP, decedute;
- Vista ed esaminata l'istruttoria operata sulle istanze dal Grup
po Anagrafe e Utenza dello IACP;
- Rilevato che la documentazione prodotta dal richiedente è con =
forme alla disposizioni di Legge ed in particolare all'art.2
della più volte citata legge regionale n. 54;
- Verificato, inoltre, ai sensi del 7° comma dell'art. 15 della
stessa legge, che per il subentrante gli altri componenti del
nucleo familiare non sussistono condizioni ostative allaqperma=
nenza nell'alloggio;
- Visto l'art. 10 dello Statuto IACP.;
- Dato atto che il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifi
ca del Consiglio di Amministrazione;
- Visto l'attestato di regolarità degli atti rilasciato dal Funzio
nario Responsabile;
- Con voto consultivo favorevole del Coordinatore Generale, espres
so a sensi di Legge;

D E L I B E R A

- = DI APPROVARE il subentro nelle assegnazioni e di conseguenza le
vulture contrattuali in favore del richiedente Sig. FAGGIANO Marcello,
nato in Regia M. ce il 13/04/1966 ed ivi residente alla Vie Col. Caliendo, 6/A/7,
in l'alloggio di ERP, n. 6 in Regia M. ce alla Vie Col. Caliendo, 6/A/7, già intestato
alle defunte madre TURRISI Barsenofe;
- = DI DARE MANDATO al Gruppo Contratti dell'IACP per la predisposi
zione e la stipula del relativo contratto di locazione del su =
bentrante nonché dei relativi adempimenti di competenza.==.

IL COORDINATORE GENERALE

Dott. Ing. Antonio LONGO

F.to

IL PRESIDENTE

Dott. Ing. Augusto DELLI SANTI

F.to

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Ente il giorno 15-07-1999 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

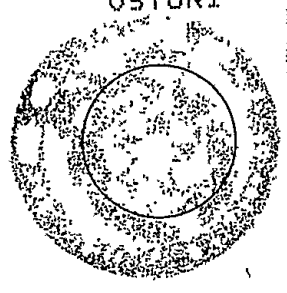
IL COORDINATORE GENERALE

Dott. Ing. Antonio LONGO

F.to

FGG MCL 64D19 C424C	
NUMERO DI CODICE FISCALE	
FAGGIANO	
COGNOME DI NASCITA	
MARCELLO	M
NOME	SESSO
CEGLIE MESSAPICO	
COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	
BRINDISI	19.04.1964
PROVINCIA DI NASCITA	DATA DI NASCITA

UFFICIO IMPOSTE DIRETTE DI
OSTUNI



DATA 27 MAGGIO 1999

IL DIRETTORE
(Luigi Petrachi)

IL FUNZIONARIO



COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA

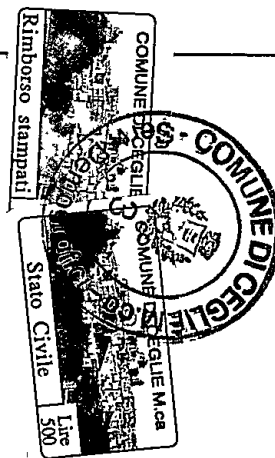
PROVINCIA DI BRINDISI

BOLLO

SERVIZI DEMOGRAFICI

CERTIFICATO DI MORTE

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
in base alle risultanze degli atti
CERTIFICA che



URRISI BARSANDRIA (27463)

Nata il 21.05.931 a CEGLIE MESSAPICA (BR)

Atto n. 303 p. I s.

Di stato civile Vedova

morta

il 07.05.999 a CEGLIE MESSAPICA (BR)

Atto n. 83 p. I s. del 1999

Rilasc. in carta libera(tab. all:B D.P.R. 26/10/72 n.642 e suc.mod.)

CEGLIE MESSAPICA, 19.05.1999

T ****100

R ****500 (SERVIZI DEMOGRAFICI)

L ****600

L'UFFICIALE DI STATO CIVILE
E ANAGRAFE DELEGATO
(Ins. Angela ELIA)

☐ In carta libera per uso amministrativo

☐ In carta libera per uso.....



AVVERTENZE PER GLI STATI DI FAMIGLIA PER ASSEGNI FAMILIARI:

1. - Gli assegni familiari spettano per le persone a carico, ai capi di famiglia che presentano lavoro retribuito alle dipendenze di altri, nel territorio dello Stato qualunque ne sia l'età, il sesso e la nazionalità.

2. - Gli assegni familiari non spettano: a) ai domestici ed al personale in genere addetto ai servizi familiari; b) ai coniuge del datore di lavoro; c) ai parenti ed affini entro il 3° grado del datore di lavoro che siano con lui conviventi; d) ai lavoratori a domicilio, e) ai coloni, mezzadri e compartecipanti familiari.

3. - Gli assegni spettano nei limiti e con le condizioni stabiliti dalle disposizioni in vigore: a) per la moglie; b) per il marito invalido permanentemente al lavoro, c) per i genitori legittimi, naturali e adottivi, per gli affiliati, per il patrigno o la matrigna e per la persona cui il lavoratore fu legalmente affiliato in qualità di esposto; d) per gli altri ascendenti in linea retta del lavoratore; e) per i figli legittimi o legittimati per quelli naturali legalmente riconosciuti, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio e legalmente da lui riconosciuti anteriormente o posteriormente al matrimonio), per i fratelli e sorelle (anche uterini e consanguinei e compresi i figli naturali della madre); per i nipoti (in linea retta e collaterale e compresi i figli naturali di una figlia o sorella nubile); per gli esposti regolarmente affidati, per i minori legalmente affidati dagli organi competenti e per i minori affiliati e adottati.

4. - Per ottenere gli assegni, gli aventi diritto debbono presentare, anzitutto, un certificato di stato di famiglia, redatto dal Comune di origine o di residenza sul presente modulo.

Nel caso in cui le persone a carico per cui si richiedono gli assegni non siano conviventi con il lavoratore richiedente deve essere esibito un separato stato di famiglia.

Quando non sia sufficiente il documento di cui sopra per comprovare il diritto agli assegni dovranno essere presentati tutti gli altri documenti, che saranno indicati per i singoli casi delle Sezioni provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente documento è valido fino al massimo di un anno dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ad ogni variazione della situazione di famiglia.

Il presente modulo deve essere rilasciato esclusivamente ai fini dell'erogazione degli assegni familiari, ed è esente da qualsiasi tassa, ai sensi dell'art. 87 del T.U. sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30-5-1955, n. 797.

Casi in cui gli assegni familiari vengono pagati dalla Azienda senza autorizzazione dell'I.N.P.S.

L'Azienda deve accertare direttamente il sussistere delle condizioni prescritte se gli assegni vengono richiesti per i FAMILIARI di cui al punto 3) - lettera a) e e).

Casi in cui gli assegni vengono pagati dall'Azienda solo dietro autorizzazione dell'I.N.P.S.

Deve essere presentata domanda all'I.N.P.S. con Mod. AF 42, corredata dei documenti prescritti, se gli assegni vengono richiesti per:

1. Familiari di cui al punto 3) lettere b), c), d),

2. Familiari di cui al punto 3) lettera e), quando essi abbiano compiuto il 18° anno di età e siano studenti (fino al 21° anno di età) o invalidi al lavoro in modo assoluto e permanente.

3. Familiari di cui al punto 3) lettera e), qualunque sia la loro età, ogni qualvolta non siano conviventi.

È pure prescritta l'autorizzazione dell'I.N.P.S. qualunque sia il familiare a carico fra quelli contemplati al punto 3), ogni qualvolta il lavoratore richiedente gli assegni sia apprendista ai sensi della legge 19 gennaio 1995, n. 25.

Lo stato di famiglia viene rilasciato dal Comune in duplice copia, una deve essere trasmessa all'I.N.P.S. l'altra deve essere trattenuta dalla Ditta e consegnata, qualora fosse ancora valida, alla fine del rapporto di lavoro del lavoratore che la presenterà ai successivi datori di lavoro.

Copia del presente certificato è stato consegnato al

sottoscritto datore di lavoro il

e dallo stesso spedita dall'I.N.P.S. sede provinciale

di

il 19

Firma del datore di lavoro.

Domicilio



COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA

PROVINCIA DI BRINDISI

BOLLO

SERVIZI DEMOGRAFICI

CERTIFICATO DI RESIDENZA

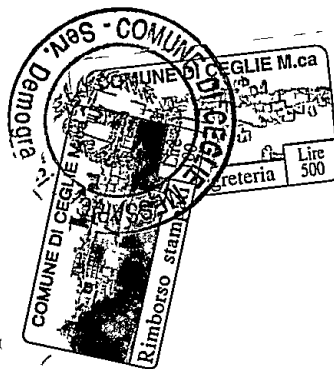
L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

In conformita' delle risultanze di questa Anagrafe della Popolazione
CERTIFICA che

FAGGIANO MARCELLO (27465)
Nato il 19.04.964 a CEGLIE MESSAPICA (BR)
Atto n. 173 p. I s. A
Qui resid. dalla nascita
Abitante in VIA COL. M.CALIANDRO, s.n. S.N.

Celibe

E' residente in CEGLIE MESSAPICA



In carta libera da valere ai soli fini amministrativi e comunque
per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

CEGLIE MESSAPICA, 27.05.1999

BT *****100
OR **1.000 (SERVIZI DEMOGRAFICI)
FL **1.100

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
E STATO CIVILE DELEGATO
(*Car. Maria Rosa GIOIA*)

☒ In carta libera per uso amministrativo

☐ In carta libera per uso.....



AVVERTENZE PER GLI STATI DI FAMIGLIA PER ASSEGNI FAMILIARI:

1. - Gli assegni familiari spettano per le persone a carico, ai capi di famiglia che presentano lavoro retribuito alle dipendenze di altri, nel territorio dello Stato qualunque ne sia l'età, il sesso e la nazionalità.

2. - Gli assegni familiari non spettano: a) ai domestici ed al personale in genere addetto ai servizi familiari; b) al coniuge del datore di lavoro; c) ai parenti ed affini entro il 3° grado del datore di lavoro che siano con lui conviventi; d) ai lavoratori a domicilio; e) ai coloni, mezzadri e compartecipanti familiari.

3. - Gli assegni spettano nei limiti e con le condizioni stabiliti dalle disposizioni in vigore: a) per la moglie; b) per il marito invalido permanentemente al lavoro; c) per i genitori legittimi, naturali e adottivi; per gli affiliati, per il patrigno o la matrigna e per la persona cui il lavoratore fu legalmente affiliato in qualità di esposto; d) per gli altri ascendenti in linea retta del lavoratore; e) per i figli legittimi o legittimati; per quelli naturali legalmente riconosciuti, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio e legalmente da lui riconosciuti anteriormente o posteriormente al matrimonio); per i fratelli e sorelle (anche uterini e consanguinei e compresi i figli naturali della madre); per i nipoti (in linea retta e collaterale e compresi i figli naturali di una figlia o sorella nubile); per gli esposti regolarmente affidati, per i minori legalmente affidati dagli organi competenti e per i minori affiliati e adottati.

4. - Per ottenere gli assegni, gli aventi diritto debbono presentare, anzitutto, un certificato di stato di famiglia, redatto dal Comune di origine o di residenza sul presente modulo.

Nel caso in cui le persone a carico per cui si richiedono gli assegni non siano conviventi con il lavoratore richiedente deve essere esibito un separato stato di famiglia.

Quando non sia sufficiente il documento di cui sopra per comprovare il diritto agli assegni, dovranno essere presentati tutti gli altri documenti, che saranno indicati per i singoli casi delle Sezioni provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente documento è valido fino al massimo di un anno dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ad ogni variazione della situazione di famiglia.

Il presente modulo deve essere rilasciato esclusivamente ai fini dell'erogazione degli assegni familiari ed è esente da qualsiasi tassa, ai sensi dell'art. 87 del T.U. sugli assegni familiari approvato con D.P.R. 30-5-1955 n. 797.

Casi in cui gli assegni familiari vengono pagati dalla Azienda senza autorizzazione dell'I.N.P.S.

L'Azienda deve accertare direttamente il sussistere delle condizioni prescritte se gli assegni vengono richiesti per i FAMILIARI di cui al punto 3) - lettera a) e e).

Casi in cui gli assegni vengono pagati dall'Azienda solo dietro autorizzazione dell'I.N.P.S.

Deve essere presentata domanda all'I.N.P.S. con Mod. AF 42, corredata dei documenti prescritti se gli assegni vengono richiesti per:

1. Familiari di cui al punto 3) lettere b), c), d),

2. Familiari di cui al punto 3) lettera e), quando essi abbiano compiuto il 18° anno di età e siano studenti (fino al 21° anno di età) o invalidi al lavoro in modo assoluto e permanente.

3. Familiari di cui al punto 3) lettera e), qualunque sia la loro età, ogni qualvolta non siano conviventi.

È pure prescritta l'autorizzazione dell'I.N.P.S. qualunque sia il familiare a carico fra quelli contemplati al punto 3), ogni qualvolta il lavoratore richiedente gli assegni sia apprendista ai sensi della legge 19 gennaio 1995, n. 25.

Lo stato di famiglia viene rilasciato dal Comune in duplice copia, una deve essere trasmessa all'I.N.P.S. l'altra deve essere trattenuta dalla Ditta e consegnata, qualora fosse ancora valida, alla fine del rapporto di lavoro del lavoratore che la presenterà ai successivi datori di lavoro.

Copia del presente certificato è stato consegnato al

sottoscritto datore di lavoro il

e dallo stesso spedita dall'I.N.P.S. sede provinciale

di

il 19

Firma del datore di lavoro

Domicilio



COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA

PROVINCIA DI BRINDISI

BOLLO

SERVIZI DEMOGRAFICI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA' (Art. 4 della legge 4.1.1968, n.15)

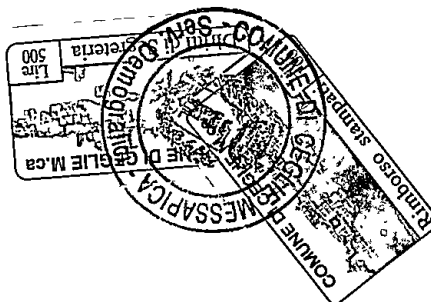
Il sottoscritto

FAGGIANO MARCELLO (27465)
Nato il 19.04.1964 a CEGLIE MESSAPICA (BR)
Atto n. 173 p. I s. A
Abitante in VIA COL. M.CALIANDRO, s.n. S.N.

Consapevole della responsabilita' cui andrebbe incontro in caso
di dichiarazione mendace,

DICHIARA SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA':

DI ESSERE IN POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI DI CUI ALL'ART.2 DELLA LEGGE
REGIONALE 20/12/1984 N.54.=====



CEGLIE MESSAPICA, 27.05.1999

IL DICHIARANTE

Faggiano Marcello

La suddetta dichiarazione, in carta libera da valere ai soli
effetti amministrativi e comunque per gli usi per i quali la legge
non prescrive il bollo, e' stata resa e sottoscritta in mia presenza da:

FAGGIANO MARCELLO

la cui identita' ho accertato per mezzo del seguente

- Documento : PATENTE GUIDA N.BR2134718J.

CEGLIE MESSAPICA, 27.05.1999

del 10/1
L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
E STATO CIVILE DELEGATO
(Ins. Maria Rosa GIOIA)

BT *****100

☒ **1.000 (SERVIZI DEMOGRAFICI
in carta libera per uso amministrativo

☐ **1.100
in carta libera per uso.....



AVVERTENZE PER GLI STATI DI FAMIGLIA PER ASSEGNI FAMILIARI:

1. - Gli assegni familiari spettano per le persone a carico, ai capi di famiglia che presentano lavoro retribuito alle dipendenze di altri, nel territorio dello Stato qualunque ne sia l'età, il sesso e la nazionalità

2. - Gli assegni familiari non spettano, a) ai domestici ed al personale in genere addetto ai servizi familiari, b) al coniuge del datore di lavoro, c) ai parenti ed affini entro il 3° grado del datore di lavoro che siano con lui conviventi; d) ai lavoratori a domicilio, e) ai coloni, mezzadri e compartecipanti familiari

3. - Gli assegni spettano nei limiti e con le condizioni stabiliti dalle disposizioni in vigore a) per la moglie, b) per il marito invalido permanentemente al lavoro, c) per i genitori legittimi, naturali e adottivi per gli affiliati, per il patrigno o la matrigna e per la persona cui il lavoratore fu legalmente affidato in qualità di esposto, d) per gli altri ascendenti in linea retta del lavoratore e) per i figli legittimi o legittimati per quelli naturali legalmente riconosciuti, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio e legalmente da lui riconosciuti anteriormente o posteriormente al matrimonio), per i fratelli e sorelle (anche uterini e consanguinei e compresi i figli naturali della madre); per i nipoti (in linea retta e collaterale e compresi i figli naturali di una figlia o sorella nubile), per gli esposti regolarmente affidati, per i minori legalmente affidati dagli organi competenti e per i minori affiliati e adottati.

4. - Per ottenere gli assegni, gli aventi diritto debbono presentare, anzitutto, un certificato di stato di famiglia, redatto dal Comune di origine o di residenza sul presente modulo

Nel caso in cui le persone a carico per cui si richiedono gli assegni non siano conviventi con il lavoratore richiedente deve essere esibito un separato stato di famiglia.

Quando non sia sufficiente il documento di cui sopra per comprovare il diritto agli assegni dovranno essere presentati tutti gli altri documenti che saranno indicati per i singoli casi delle Sezioni provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

Il presente documento è valido fino al massimo di un anno dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ad ogni variazione della situazione di famiglia

Il presente modulo deve essere rilasciato esclusivamente ai fini dell'erogazione degli assegni familiari ed è esente da qualsiasi tassa, ai sensi dell'art. 87 del T.U. sugli assegni familiari approvato con D.P.R. 30-5-1955, n. 797.

Casi in cui gli assegni familiari vengono pagati dalla Azienda senza autorizzazione dell'I.N.P.S.

L'Azienda deve accertare direttamente il sussistere delle condizioni prescritte se gli assegni vengono richiesti per i FAMILIARI di cui al punto 3) lettera a) e e)

Casi in cui gli assegni vengono pagati dall'Azienda solo dietro autorizzazione dell'I.N.P.S.

Deve essere presentata domanda all'I.N.P.S. con Mod. AF 42, corredata dei documenti prescritti se gli assegni vengono richiesti per

1. Familiari di cui al punto 3) lettere b), c), d).

2. Familiari di cui al punto 3) lettera e), quando essi abbiano compiuto il 18° anno di età e siano studenti (fino al 21° anno di età) o invalidi al lavoro in modo assoluto e permanente

3. Familiari di cui al punto 3) lettera e) qualunque sia la loro età, ogni qualvolta non siano conviventi.

È pure prescritta l'autorizzazione dell'I.N.P.S. qualunque sia il familiare a carico fra quelli contemplati al punto 3), ogni qualvolta il lavoratore richiedente gli assegni sia apprendista ai sensi della legge 19 gennaio 1995, n. 25

Lo stato di famiglia viene rilasciato dal Comune in duplice copia, una deve essere trasmessa all'I.N.P.S. l'altra deve essere trattenuta dalla Ditta e consegnata, qualora fosse ancora valida alla fine del rapporto di lavoro del lavoratore che la presenterà ai successivi datori di lavoro

Copia del presente certificato è stato consegnato al

sottoscritto datore di lavoro il

e dallo stesso spedita dall'I.N.P.S. sede provinciale

di ...

Il ...

19

Firma del datore di lavoro ..

Domicilio ...



COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA

PROVINCIA DI BRINDISI

BOLLO

SERVIZI DEMOGRAFICI

CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE CERTIFICA che
in questo registro di popolazione risulta iscritta la seguente famiglia:

n.ro 9074 Abitante in VIA COL. M.CALIANDRO, s.n. S.N.

Intestatario scheda

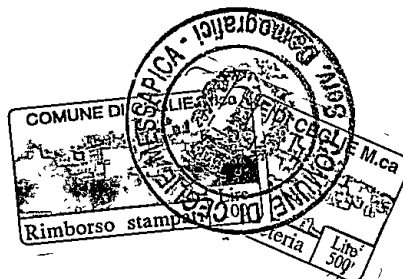
FAGGIANO MARCELLO (27465)

Nato il 19.04.1964 a CEGLIE MESSAPICA (BR)

Atto n. 173 p. I s. A

Qui resid. dalla nascita

Celibe



In carta libera da valere ai soli effetti amministrativi e comunque
per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.
N.B.: -La qualifica di capo famiglia e' attribuita ai soli fini anagrafici.
(ART.4 D.P.R. del 31.01.1958 n.136)

CEGLIE MESSAPICA, 27.05.1999

Pag. 1

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
E STATO CIVILE DELEGATO
(Ins. Maria Rosa GIOIA)

ST *****100
**1.000 (SERVIZI DEMOGRAFICI)
☒ In carta libera per uso amministrativo

☐ **1.100
☐ In carta libera per uso.....



AVVERTENZE PER GLI STATI DI FAMIGLIA PER ASSEGNI FAMILIARI:

1. - Gli assegni familiari spettano per le persone a carico ai capi di famiglia che presentano lavoro retribuito alle dipendenze di altri, nel territorio dello Stato qualunque ne sia l'età, il sesso e la nazionalità

2. - Gli assegni familiari non spettano: a) ai domestici ed al personale in genere addetto ai servizi familiari; b) al coniuge del datore di lavoro; c) ai parenti ed affini entro il 3° grado del datore di lavoro che siano con lui conviventi; d) ai lavoratori a domicilio; e) ai coloni, mezzadri e compartecipanti familiari

3. - Gli assegni spettano nei limiti e con le condizioni stabiliti dalle disposizioni in vigore: a) per la moglie; b) per il marito invalido permanentemente al lavoro; c) per i genitori legittimi, naturali e adottivi, per gli affiliati, per il patrigno o la matrigna e per la persona cui il lavoratore fu legalmente affiliato in qualità di esposto; d) per gli altri ascendenti in linea retta del lavoratore; e) per i figli legittimi o legittimati per quelli naturali legalmente riconosciuti, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio e legalmente da lui riconosciuti anteriormente o posteriormente al matrimonio), per i fratelli e sorelle (anche uterini e consanguinei e compresi i figli naturali della madre), per i nipoti (in linea retta e collaterale e compresi i figli naturali di una figlia o sorella nubile); per gli esposti regolarmente affidati, per i minori legalmente affidati dagli organi competenti e per i minori affiliati e adottati

4. - Per ottenere gli assegni, gli aventi diritto debbono presentare, anzitutto, un certificato di stato di famiglia, redatto dal Comune di origine o di residenza sul presente modulo

Nel caso in cui le persone a carico per cui si richiedono gli assegni non siano conviventi con il lavoratore richiedente deve essere esibito un separato stato di famiglia

Quando non sia sufficiente il documento di cui sopra per comprovare il diritto agli assegni dovranno essere presentati tutti gli altri documenti, che saranno indicati per i singoli casi delle Sezioni provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

Il presente documento è valido fino al massimo di un anno dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ad ogni variazione della situazione di famiglia

Il presente modulo deve essere rilasciato esclusivamente ai fini dell'erogazione degli assegni familiari ed è esente da qualsiasi tassa, ai sensi dell'art. 87 del T.U. sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30-5-1955, n. 797.

Casi in cui gli assegni familiari vengono pagati dalla Azienda senza autorizzazione dell'I.N.P.S.

L'Azienda deve accertare direttamente il sussistere delle condizioni prescritte se gli assegni vengono richiesti per i FAMILIARI di cui al punto 3) - lettera a) e e)

Casi in cui gli assegni vengono pagati dall'Azienda solo dietro autorizzazione dell'I.N.P.S.

Deve essere presentata domanda all'I.N.P.S. con Mod. AF 42, corredata dei documenti prescritti se gli assegni vengono richiesti per:

1. Familiari di cui al punto 3) lettere b), c), d);

2. Familiari di cui al punto 3) lettera e), quando essi abbiano compiuto il 18° anno di età e siano studenti (fino al 21° anno di età) o invalidi al lavoro in modo assoluto e permanente

3. Familiari di cui al punto 3) lettera e), qualunque sia la loro età, ogni qualvolta non siano conviventi.

È pure prescritta l'autorizzazione dell'I.N.P.S. qualunque sia il familiare a carico fra quelli contemplati al punto 3), ogni qualvolta il lavoratore richiedente gli assegni sia apprendista ai sensi della legge 19 gennaio 1995, n. 25

Lo stato di famiglia viene rilasciato dal Comune in duplice copia, una deve essere trasmessa all'I.N.P.S. l'altra deve essere trattenuta dalla Ditta e consegnata, qualora fosse ancora valida, alla fine del rapporto di lavoro del lavoratore che la presenterà ai successivi datori di lavoro

Copia del presente certificato è stato consegnato al

sottoscritto datore di lavoro il

e dallo stesso spedita dall'I.N.P.S. sede provinciale

di

il 19

Firma del datore di lavoro

Domicilio

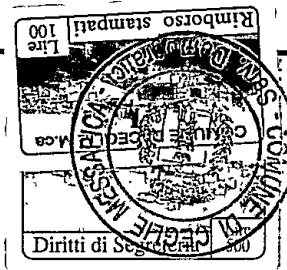


SITUAZIONE DI FAMIGLIA

0419107A R1A

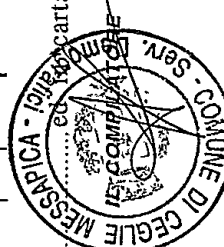
L' Ufficiale d'anagrafe certifica che in questa anagrafe residente nel Comune suddetto risulta iscritta la famiglia del
Sig. CURRISI BARSANFRA dimorante in via COL. HENRI GAUMPRE N. 2. N. è così composta:

N. d'ordine	Relazione di parentela	COGNOME E NOME	Luogo di nascita	Data di nascita			Stato Civile	Matrimonio			Morte			Annotazione
				giorno	me	anno		giorno	me	anno	giorno	me	anno	
1	INC. C.F.	PAQUANO GONHAZO	CECILIA MESSAPICA	01	05	908	eqf	23	12	968	18	05	971	
2	MEL	CURRISI BARSANFRA	"	21	05	931	"	"	"	"	07	05	999	
3	PIQU	PAQUANO VISO	"	02	01	951	"	15	08	974	24	04	197	QUERMANIA (A.I.R.C.) 12 23/08/1984
4	"	" VINCENZO	"	18	03	952	"	10	07	973				
5	"	" EOSEMO	"	11	08	954	"	02	01	979				
6	"	" CAROLA	"	10	07	956	"	20	01	977	24	09	A	BERNA (CH) (A.I.R.C.) 12 26/01/1998
7	"	" PIETRINA	"	25	02	959	"	23	09	985				
8	"	" ANNA	"	30	07	960	NUQIU?							
9	"	" ANTONIO	"	30	12	961	CECILIA				14	02	962	
10	"	" ORLANDO	"	01	01	963	eqf	22	08	983				
11	"	" MARCELLO	"	19	04	964	CECILIA							
12	"	" MARIO	"	21	10	965	CECILIA				04	08	966	
13	"	" MARIA	"	20	06	967	eqf	06	02	987	24	09	A	QUERMANIA 12 10/05/1993



A richiesta di PARC2

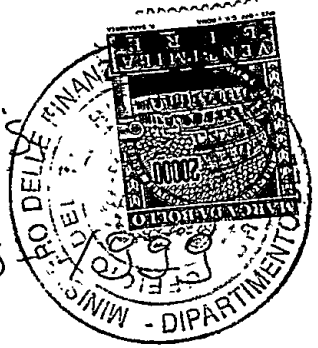
Libera per uso AMM. LO



31 MAG. 1999

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
E STATO CIVILE DELEGATO
(Ins. Maria Rosa GIOIA)

04
6 All. Ufficio del Territorio di Brindisi
Reparto II



Il sottoscritto Faggiaro Marcello nato il 19-4-1964
residente in Uglie Messapia alle Vie Michele Coliardi
Comello Pilota lotto 6/A interno 7.

Chiede il certificato ipotecario delle
trascrizioni a favore e contro se stesso e di seguenti nomi

Faggiaro Marcello nato il 19 Aprile 1964

1-1-74 al riscontro

con osservanza
Faggiaro Marcello

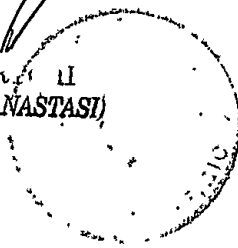
1.1.74 15/10/74
UFFICIO DEL TERRITORIO
MINISTERO DELL'INTERIORE
Al centro.

	1000
	3000
	1000
	5000
	7000
	21000
Di cui: II	27599
	62

[Handwritten signature]



IL CAPO...
(Dir. Trib. Anna GUADALUPI NASTASI)



2. $\text{Fe}^{2+} / \text{Fe}^{3+}$ HCl 6.0 D 19.44 g L

Racc. A.R.

Al Sign. Presidente
I.A.C.P. Via G.B. Casimiro,
27 Brindisi.

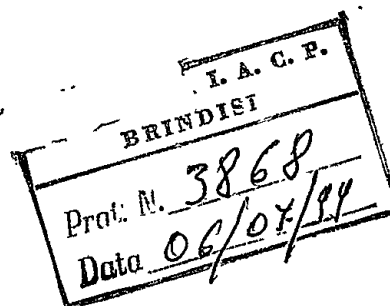
Oggetto: Legg Regionale N. 54/84 - Art. 15 - subentro
nell'assegnazione.

Il sottoscritto Faggiano Marcello nato a Ceglie Messapica il 19-4-1964
e residente in V.le M. Calindro Col. Pil. lotto 6/A.

Con la presente ai sensi della vigente disposizione di legge,
chiede alla Sign. vostra il subentro nell'assegnazione dell'
alloggio di e.n.p. sito in Ceglie Messapica alla V.le M. Calindro
Col. Pil. lotto 6/A già assegnato alla defunta madre Turrisi
Barsanofria.

Allego:

- 1) Stato di famiglia storico.
- 2) Stato di famiglia.
- 3) Certificati di morti.
- 4) Cert. di residenza.
- 5) Cert. di vicende domiciliari.
- 6) Atto notorietà per requisiti.
- 7) Copia mod. IOI.
- 8) Dichiarazione del reddito.
- 9) Copia del codice fiscale.
- 10) Certificato Conservatoria dei registi domiciliari.



Ceglie M. il 23 - 6 - 1999

Distinti saluti.

Faggiano Marcello



COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA

PROVINCIA DI BRINDISI

BOLLO

SERVIZI DEMOGRAFICI

CERTIFICATO DI RESIDENZA STORICO ANAGRAFICO

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
in base alle risultanze anagrafiche
CERTIFICA che

FAGGIANO MARIA ELISABETTA (27466)

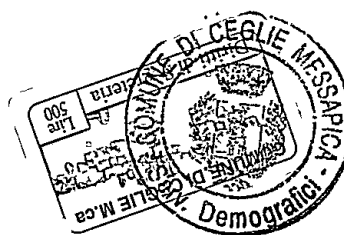
Nata il 20.06.967 a CEGLIE MESSAPICA (BR)

Qui resid. dalla nascita

Abitante in VIA FEDELE GRANDE, s.n. L6A

Cittadinanza italiana

HA LA SEGUENTE RESIDENZA STORICA-ANAGRAFICA: DAL 17/07/1984 AL 09/05/993
ABITAVA IN VIA FEDELE GRANDE LT.6/A INT.7; DAL 10/05/1993 RISULTA ELIMI-
NATA DA QUESTO REGISTRO DELLA POPOLAZIONE PER EMIGRAZIONE NEL COMUNE
DI GINOSA (TA).-----



In carta libera da valere ai soli effetti amministrativi e comunque
per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

CEGLIE MESSAPICA, 25.06.1999

ST ****100

DR **1.000 (SERVIZI DEMOGRAFICI)

☒ In carta libera per uso amministrativo

TL **1.100

☐ In carta libera per uso.....



L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
E STATO CIVILE DELEGATO
L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
(*Dr. Maria Rosa Gialini*)

Ref. n. 100

AVVERTENZE PER GLI STATI DI FAMIGLIA PER ASSEGNI FAMILIARI:

1. - Gli assegni familiari spettano per le persone a carico, ai capi di famiglia che presentano lavoro retribuito alle dipendenze di altri, nel territorio dello Stato qualunque ne sia l'età, il sesso e la nazionalità.

2. - Gli assegni familiari non spettano: a) ai domestici ed al personale in genere addetto ai servizi familiari; b) al coniuge del datore di lavoro; c) ai parenti ed affini entro il 3° grado del datore di lavoro che siano con lui conviventi; d) ai lavoratori a domicilio; e) ai coloni, mezzadri e compartecipanti familiari.

3. - Gli assegni spettano nei limiti e con le condizioni stabiliti dalle disposizioni in vigore: a) per la moglie; b) per il marito invalido permanentemente al lavoro; c) per i genitori legittimi, naturali e adottivi, per gli affiliali, per il patrigno o la matrigna e per la persona cui il lavoratore fu legalmente affiliato in qualità di esposto; d) per gli altri ascendenti in linea retta del lavoratore; e) per i figli legittimi o legittimati, per quelli naturali legalmente riconosciuti, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio e legalmente da lui riconosciuti anteriormente o posteriormente al matrimonio), per i fratelli e sorelle (anche uterini e consanguinei e compresi i figli naturali della madre); per i nipoti (in linea retta e collaterale e compresi i figli naturali di una figlia o sorella nubile); per gli esposti regolarmente affidati, per i minori legalmente affidati dagli organi competenti e per i minori affiliali e adottati.

4. - Per ottenere gli assegni, gli aventi diritto debbono presentare, anzitutto, un certificato di stato di famiglia, redatto dal Comune di origine o di residenza sul presente modulo.

Nel caso in cui le persone a carico per cui si richiedono gli assegni non siano conviventi con il lavoratore richiedente deve essere esibito un separato stato di famiglia.

Quando non sia sufficiente il documento di cui sopra per comprovare il diritto agli assegni, dovranno essere presentati tutti gli altri documenti, che saranno indicati per i singoli casi dalle Sezioni provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente documento è valido fino al massimo di un anno dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ad ogni variazione della situazione di famiglia.

Il presente modulo deve essere rilasciato esclusivamente ai fini dell'erogazione degli assegni familiari, ed è esente da qualsiasi tassa, ai sensi dell'art. 87 del T.U. sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30-5-1955, n. 797.

Casi in cui gli assegni familiari vengono pagati dalla Azienda senza autorizzazione dell'I.N.P.S.

L'azienda deve accertare direttamente il sussistere delle condizioni prescritte se gli assegni vengono richiesti per i FAMILIARI di cui al punto 3) - lettera a) e e).

Casi in cui gli assegni vengono pagati dall'Azienda solo dietro autorizzazione dell'I.N.P.S.

Deve essere presentata domanda all'I.N.P.S. con Mod. AF. 42, corredata dei documenti prescritti, se gli assegni vengono richiesti per:

1. Familiari di cui al punto 3) lettere b), c), d);
2. Familiari di cui al punto 3) lettera e), quando essi abbiano compiuto il 18° anno di età e siano studenti (fino al 21° anno di età) o invalidi al lavoro in modo assoluto e permanente.
3. Familiari di cui al punto 3) lettera e), qualunque sia la loro età, ogni qualvolta non siano conviventi.

È pure prescritta l'autorizzazione dell'I.N.P.S. qualunque sia il familiare a carico fra quelli contemplati al punto 3), ogni qualvolta il lavoratore richiedente gli assegni sia apprendista ai sensi della legge 19 gennaio 1995, n. 25.

Lo stato di famiglia viene rilasciato dal Comune in duplice copia, una deve essere trasmessa all'I.N.P.S., l'altra deve essere trattenuta dalla Ditta e consegnata, qualora fosse ancora valida, alla fine del rapporto di lavoro del lavoratore che la presenterà ai successivi datori di lavoro.

Copia del presente certificato è stato consegnato al

sottoscritto datore di lavoro il

e dallo stesso spedita dall'I.N.P.S. sede provinciale

di

il 19

Firma del datore di lavoro

Domicilio



COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA

PROVINCIA DI BRINDISI

BOLLO

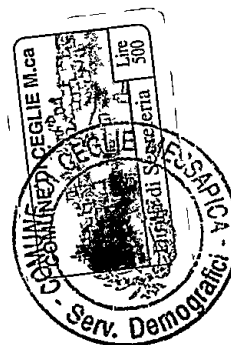
SERVIZI DEMOGRAFICI

CERTIFICATO DI RESIDENZA STORICO ANAGRAFICO

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
in base alle risultanze anagrafiche
CERTIFICA che

FAGGIANO MARCELLO (27465)
Nato il 19.04.1964 a CEGLIE MESSAPICA (BR)
Qui resid. dalla nascita
Abitante in VIA COL. M.CALIANDRO, s.n. S.N.
Cittadinanza italiana

HA LA SEGUENTE RESIDENZA STORICA-ANAGRAFICA: DAL 17/07/1984 A TUTT'OGGI
ABITA IN VIA COL. MICHELE CALIANDRO S.N. GIA' VIA FEDELE GRANDE.=====



In carta libera da valere ai soli effetti amministrativi e comunque
per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

CEGLIE MESSAPICA, 25.06.1999

ST ****100
DR **1.000 (SERVIZI DEMOGRAFICI)

☒ In carta libera per uso amministrativo

☐ In carta libera per uso.....

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
E STATO CIVILE DELEGATO
(Ins. Maria Rosa GIOIA)

[Handwritten signature]



AVVERTENZE PER GLI STATI DI FAMIGLIA PER ASSEGNI FAMILIARI:

1. - Gli assegni familiari spettano per le persone a carico, ai capi di famiglia che presentano lavoro retribuito alle dipendenze di altri, nel territorio dello Stato qualunque ne sia l'età, il sesso e la nazionalità.

2. - Gli assegni familiari non spettano: a) ai domestici ed al personale in genere addetto ai servizi familiari; b) al coniuge del datore di lavoro; c) ai parenti ed affini entro il 3° grado del datore di lavoro che siano con lui conviventi; d) ai lavoratori a domicilio; e) ai coloni, mezzadri e compartecipanti familiari.

3. - Gli assegni spettano nei limiti e con le condizioni stabiliti dalle disposizioni in vigore: a) per la moglie; b) per il marito invalido permanentemente al lavoro; c) per i genitori legittimi, naturali e adottivi, per gli affiliati, per il patrigno o la matrigna e per la persona cui il lavoratore fu legalmente affiliato in qualità di esposto; d) per gli altri ascendenti in linea retta del lavoratore; e) per i figli legittimi o legittimati, per quelli naturali legalmente riconosciuti, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio e legalmente da lui riconosciuti anteriormente o posteriormente al matrimonio), per i fratelli e sorelle (anche uterini e consanguinei) e compresi i figli naturali della madre; per i nipoti (in linea retta e collaterale e compresi i figli naturali di una figlia o sorella nubile); per gli esposti regolarmente affidati, per i minori legalmente affidati dagli organi competenti e per i minori affiliati e adottati.

4. - Per ottenere gli assegni, gli aventi diritto debbono presentare, anzitutto, un certificato di stato di famiglia, redatto dal Comune di origine o di residenza sul presente modulo.

Nel caso in cui le persone a carico per cui si richiedono gli assegni non siano conviventi con il lavoratore richiedente deve essere esibito un separato stato di famiglia.

Quando non sia sufficiente il documento di cui sopra per comprovare il diritto agli assegni, dovranno essere presentati tutti gli altri documenti, che saranno indicati per i singoli casi delle Sezioni provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente documento è valido fino al massimo di un anno dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ad ogni variazione della situazione di famiglia.

Il presente modulo deve essere rilasciato esclusivamente ai fini dell'erogazione degli assegni familiari, ed è esente da qualsiasi tassa, ai sensi dell'art. 87 del T.U. sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30-5-1955, n. 797.

Casi in cui gli assegni familiari vengono pagati dalla Azienda senza autorizzazione dell'I.N.P.S.

L'Azienda deve accertare direttamente il sussistere delle condizioni prescritte se gli assegni vengono richiesti per i FAMILIARI di cui al punto 3) - lettera a) e e).

Casi in cui gli assegni vengono pagati dall'Azienda solo dietro autorizzazione dell'I.N.P.S.

Deve essere presentata domanda all'I.N.P.S. con Mod. AF. 42, corredata dei documenti prescritti, se gli assegni vengono richiesti per:

1. Familiari di cui al punto 3) lettere b), c), d);

2. Familiari di cui al punto 3) lettera e), quando essi abbiano compiuto il 18° anno di età e siano studenti (fino al 21° anno di età) o invalidi al lavoro in modo assoluto e permanente.

3. Familiari di cui al punto 3) lettera e), qualunque sia la loro età, ogni qualvolta non siano conviventi.

È pure prescritta l'autorizzazione dell'I.N.P.S. qualunque sia il familiare a carico fra quelli contemplati al punto 3), ogni qualvolta il lavoratore richiedente gli assegni sia apprendista ai sensi della legge 19 gennaio 1995, n. 25.

Lo stato di famiglia viene rilasciato dal Comune in duplice copia, una deve essere trasmessa all'I.N.P.S., l'altra deve essere trattenuta dalla Ditta e consegnata, qualora fosse ancora valida, alla fine del rapporto di lavoro del lavoratore che la presenterà ai successivi datori di lavoro.

Copia del presente certificato è stato consegnato al

sottoscritto datore di lavoro il

e dallo stesso spedita dall'I.N.P.S. sede provinciale

di

il 19

Firma del datore di lavoro

Domicilio



COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA

PROVINCIA DI BRINDISI

BOLLO

SERVIZI DEMOGRAFICI

CERTIFICATO DI RESIDENZA STORICO ANAGRAFICO

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
in base alle risultanze anagrafiche
CERTIFICA che

FAGGIANO ORLANDO

(29015)

Nato il 01.01.963 a CEGLIE MESSAPICA (BR)

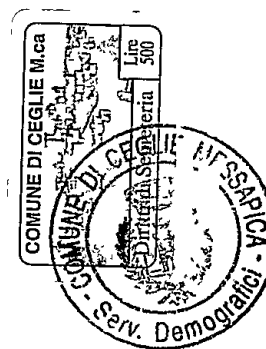
Qui resid. dal 19.08.988 proveniente da TORINO (TO) (000095)

Abitante in VIA COL. M.CALIANDRO, s.n. LT6/

Cittadinanza italiana



HA LA SEGUENTE RESIDENZA STORICA-ANAGRAFICA: DAL 25/10/1989 AL 31/03/1996
ABITAVA IN VIA ARIMONDI N. 11; DAL 01/04/1996 A TUTT'OGGI ABITA IN VIA
COL. MICHELE CALIANDRO LT. 6 A s.n. ~~LT. 8~~ **LT. 8**



In carta libera da valere ai soli effetti amministrativi e comunque
per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

CEGLIE MESSAPICA, 25.06.1999

ST ****100

DR **1.000 (SERVIZI DEMOGRAFICI)

☒ In carta libera per uso amministrativo

☐ In carta libera per uso.....



L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
E STATO CIVILE DELEGATO
(Ins. Maria Rosa **GIOLIA**)

AVVERTENZE PER GLI STATI DI FAMIGLIA PER ASSEGNI FAMILIARI:

1. - Gli assegni familiari spettano per le persone a carico, ai capi di famiglia che presentano lavoro retribuito alle dipendenze di altri, nel territorio dello Stato qualunque ne sia l'età, il sesso e la nazionalità.

2. - Gli assegni familiari non spettano: a) ai domestici ed al personale in genere addetto ai servizi familiari; b) al coniuge del datore di lavoro; c) ai parenti ed affini entro il 3° grado del datore di lavoro che siano con lui conviventi; d) ai lavoratori a domicilio; e) ai coloni, mezzadri e compartecipanti familiari.

3. - Gli assegni spettano nei limiti e con le condizioni stabiliti dalle disposizioni in vigore: a) per la moglie; b) per il marito invalido permanentemente al lavoro; c) per i genitori legittimi, naturali e adottivi, per gli affiliati, per il patrigno o la matrigna e per la persona cui il lavoratore fu legalmente affiliato in qualità di esposto; d) per gli altri ascendenti in linea retta del lavoratore; e) per i figli legittimi o legittimati, per quelli naturali legalmente riconosciuti, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio e legalmente da lui riconosciuti anteriormente o posteriormente al matrimonio), per i fratelli e sorelle (anche uterini e consanguinei e compresi i figli naturali della madre); per i nipoti (in linea retta e collaterale e compresi i figli naturali di una figlia o sorella nubile); per gli esposti regolarmente affidati, per i minori legalmente affidati dagli organi competenti e per i minori affiliati e adottati.

4. - Per ottenere gli assegni, gli aventi diritto debbono presentare, anzitutto, un certificato di stato di famiglia, redatto dal Comune di origine o di residenza sul presente modulo.

Nel caso in cui le persone a carico per cui si richiedono gli assegni non siano conviventi con il lavoratore richiedente deve essere esibito un separato stato di famiglia.

Quando non sia sufficiente il documento di cui sopra per comprovare il diritto agli assegni, dovranno essere presentati tutti gli altri documenti, che saranno indicati per i singoli casi delle Sezioni provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente documento è valido fino al massimo di un anno dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ad ogni variazione della situazione di famiglia.

Il presente modulo deve essere rilasciato esclusivamente ai fini dell'erogazione degli assegni familiari ed è esente da qualsiasi tassa, ai sensi dell'art. 87 del T.U. sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30-5-1955, n. 797.

Casi in cui gli assegni familiari vengono pagati dalla Azienda senza autorizzazione dell'I.N.P.S.

L'Azienda deve accertare direttamente il sussistere delle condizioni prescritte se gli assegni vengono richiesti per i FAMILIARI di cui al punto 3) - lettera a) e e).

Casi in cui gli assegni vengono pagati dall'Azienda solo dietro autorizzazione dell'I.N.P.S.

Deve essere presentata domanda all'I.N.P.S. con Mod. AF. 42, corredata dei documenti prescritti, se gli assegni vengono richiesti per:

1. Familiari di cui al punto 3) lettere b), c), d);

2. Familiari di cui al punto 3) lettera e), quando essi abbiano compiuto il 18° anno di età e siano studenti (fino al 21° anno di età) o invalidi al lavoro in modo assoluto e permanente.

3. Familiari di cui al punto 3) lettera e), qualunque sia la loro età, ogni qualvolta non siano conviventi.

È pure prescritta l'autorizzazione dell'I.N.P.S. qualunque sia il familiare a carico fra quelli contemplati al punto 3), ogni qualvolta il lavoratore richiedente gli assegni sia apprendista ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Lo stato di famiglia viene rilasciato dal Comune in duplice copia, una deve essere trasmessa all'I.N.P.S., l'altra deve essere trattenuta dalla Ditta e consegnata, qualora fosse ancora valida, alla fine del rapporto di lavoro del lavoratore che la presenterà ai successivi datori di lavoro.

Copia del presente certificato è stato consegnato al

sottoscritto datore di lavoro il

e dallo stesso spedita dall'I.N.P.S. sede provinciale

di

il 19

Firma del datore di lavoro

Domicilio



COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA

PROVINCIA DI BRINDISI

BOLLO

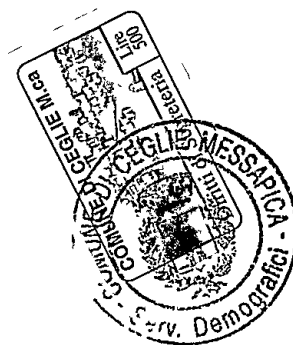
SERVIZI DEMOGRAFICI

CERTIFICATO DI RESIDENZA STORICO ANAGRAFICO

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
in base alle risultanze anagrafiche
CERTIFICA che

FAGGIAND ANNA GABRIELLA (27464)
Nata il 30.07.960 a CEGLIE MESSAPICA (BR)
Qui resid. dalla nascita
Abitante in VIA FEDELE GRANDE, 152
Cittadinanza italiana

HA LA SEGUENTE RESIDENZA STORICA-ANAGRAFICA: DAL 25/11/1994 AL 04/11/996
ABITAVA IN VIA CATANZARO N. 9; DAL 05/11/1996 A TUTT'OGGI ABITA IN VIA
FEDELE GRANDE N. 152.=====



In carta libera da valere ai soli effetti amministrativi e comunque
per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

CEGLIE MESSAPICA, 25.06.1999

ST ****100
DR **1.000 (SERVIZI DEMOGRAFICI)

☒ In carta libera per uso amministrativo

☐ In carta libera per uso.....



L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
E STATO CIVILE DEL COMUNE
(Ins. Maria Rosa GIOIA)

fg 107

AVVERTENZE PER GLI STATI DI FAMIGLIA PER ASSEGNI FAMILIARI:

1. - Gli assegni familiari spettano per le persone a carico, ai capi di famiglia che presentano lavoro retribuito alle dipendenze di altri, nel territorio dello Stato qualunque ne sia l'età, il sesso e la nazionalità.

2. - Gli assegni familiari non spettano: a) ai domestici ed al personale in genere addetto ai servizi familiari; b) al coniuge del datore di lavoro; c) ai parenti ed affini entro il 3° grado del datore di lavoro che siano con lui conviventi; d) ai lavoratori a domicilio; e) ai coloni, mezzadri e compartecipanti familiari.

3. - Gli assegni spettano nei limiti e con le condizioni stabiliti dalle disposizioni in vigore: a) per la moglie; b) per il marito invalido permanentemente al lavoro; c) per i genitori legittimi, naturali e adottivi, per gli affiliati, per il patrigno o la matrigna e per la persona cui il lavoratore fu legalmente affiliato in qualità di esposto; d) per gli altri ascendenti in linea retta del lavoratore; e) per i figli legittimi o legittimati, per quelli naturali legalmente riconosciuti, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio e legalmente da lui riconosciuti anteriormente o posteriormente al matrimonio), per i fratelli e sorelle (anche uterini e consanguinei e compresi i figli naturali della madre); per i nipoti (in linea retta e collaterale e compresi i figli naturali di una figlia o sorella nubile); per gli esposti regolarmente affidati, per i minori legalmente affidati dagli organi competenti e per i minori affiliati e adottati.

4. - Per ottenere gli assegni, gli aventi diritto debbono presentare, anzitutto, un certificato di stato di famiglia, redatto dal Comune di origine o di residenza sul presente modulo.

Nel caso in cui le persone a carico per cui si richiedono gli assegni non siano conviventi con il lavoratore richiedente deve essere esibito un separato stato di famiglia.

Quando non sia sufficiente il documento di cui sopra per comprovare il diritto agli assegni, dovranno essere presentati tutti gli altri documenti, che saranno indicati per i singoli casi dalle Sezioni provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente documento è valido fino al massimo di un anno dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ad ogni variazione della situazione di famiglia.

Il presente modulo deve essere rilasciato esclusivamente ai fini dell'erogazione degli assegni familiari ed è esente da qualsiasi tassa, ai sensi dell'art. 87 del T.U. sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30-5-1955, n. 787.

Casi in cui gli assegni familiari vengono pagati dalla Azienda senza autorizzazione dell'I.N.P.S.

L'azienda deve accertare direttamente il sussistere delle condizioni prescritte se gli assegni vengono richiesti per i FAMILIARI di cui al punto 3) - lettera a) e e).

Casi in cui gli assegni vengono pagati dall'Azienda solo dietro autorizzazione dell'I.N.P.S.

Deve essere presentata domanda all'I.N.P.S. con Mod. AF. 42, corredata dei documenti prescritti, se gli assegni vengono richiesti per:

1. Familiari di cui al punto 3) lettere b), c), d);

2. Familiari di cui al punto 3) lettera e), quando essi abbiano compiuto il 18° anno di età e siano studenti (fino al 21° anno di età) o invalidi al lavoro in modo assoluto e permanente.

3. Familiari di cui al punto 3) lettera e), qualunque sia la loro età, ogni qualvolta non siano conviventi.

È pure prescritta l'autorizzazione dell'I.N.P.S. qualunque sia il familiare a carico fra quelli contemplati al punto 3), ogni qualvolta il lavoratore richiedente gli assegni sia apprendista ai sensi della legge 19 gennaio 1995, n. 25.

Lo stato di famiglia viene rilasciato dal Comune in duplice copia, una deve essere trasmessa all'I.N.P.S., l'altra deve essere trattenuta dalla Ditta e consegnata, qualora fosse ancora valida, alla fine del rapporto di lavoro del lavoratore che la presenterà ai successivi datori di lavoro.

Copia del presente certificato è stato consegnato al

sottoscritto datore di lavoro il

e dallo stesso spedita dall'I.N.P.S. sede provinciale

di

il 19

Firma del datore di lavoro

Domicilio



COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA

PROVINCIA DI BRINDISI

BOLLO

SERVIZI DEMOGRAFICI

CERTIFICATO DI RESIDENZA STORICO ANAGRAFICO

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
in base alle risultanze anagrafiche
CERTIFICA che

FAGGIANO COSIMO

(4022860)

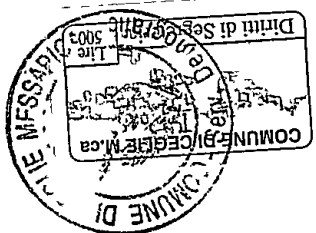
Nato il 11.08.954 a CEGLIE MESSAPICA (BR)

Qui resid. dal'27.04.994 proveniente da VICO DEL GARGANO (FG) (000043)

Abitante in VIA CORRIDONI, 27

Cittadinanza italiana

HA LA SEGUENTE RESIDENZA STORICA-ANAGRAFICA: DAL 27/04/1994 AL 28/08/1994
ABITAVA IN VIA BALILLA N. 39; DAL 29/08/1994 A TUTT'OGGI ABITA IN VIA
F. CORRIDONI N. 27.=====



In carta libera da valere ai soli effetti amministrativi e comunque
per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

CEGLIE MESSAPICA, 25.06.1999

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

ST ****100

DR **1.000 (SERVIZI DEMOGRAFICI)

☒ In carta libera per uso amministrativo

☐ In carta libera per uso.....



Handwritten signature
L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
ESTATISTICA
UFFICIO DI ANAGRAFE
CEGLIE MESSAPICA

AVVERTENZE PER GLI STATI DI FAMIGLIA PER ASSEGNI FAMILIARI:

1. - Gli assegni familiari spettano per le persone a carico, ai capi di famiglia che presentano lavoro retribuito alle dipendenze di altri, nel territorio dello Stato qualunque ne sia l'età, il sesso e la nazionalità.

2. - Gli assegni familiari non spettano: a) ai domestici ed al personale in genere addetto ai servizi familiari; b) al coniuge del datore di lavoro; c) ai parenti ed affini entro il 3° grado del datore di lavoro che siano con lui conviventi; d) ai lavoratori a domicilio; e) ai coloni, mezzadri e compartecipanti familiari.

3. - Gli assegni spettano nei limiti e con le condizioni stabiliti dalle disposizioni in vigore: a) per la moglie; b) per il marito invalido permanentemente al lavoro; c) per i genitori legittimi, naturali e adottivi, per gli affiliati, per il patrigno o la matrigna e per la persona cui il lavoratore fu legalmente affiliato in qualità di esposto; d) per gli altri ascendenti in linea retta del lavoratore; e) per i figli legittimi o legittimati, per quelli naturali legalmente riconosciuti, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio e legalmente da lui riconosciuti anteriormente o posteriormente al matrimonio), per i fratelli e sorelle (anche uterini e consanguinei e compresi i figli naturali della madre); per i nipoti (in linea retta e collaterale e compresi i figli naturali di una figlia o sorella nubile); per gli esposti regolarmente affidati, per i minori legalmente affidati dagli organi competenti e per i minori affiliati e adottati.

4. - Per ottenere gli assegni, gli aventi diritto debbono presentare, anzitutto, un certificato di stato di famiglia, redatto dal Comune di origine o di residenza sul presente modulo.

Nel caso in cui le persone a carico per cui si richiedono gli assegni non siano conviventi con il lavoratore richiedente deve essere esibito un separato stato di famiglia.

Quando non sia sufficiente il documento di cui sopra per comprovare il diritto agli assegni, dovranno essere presentati tutti gli altri documenti, che saranno indicati per i singoli casi delle Sezioni provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente documento è valido fino al massimo di un anno dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ad ogni variazione della situazione di famiglia.

Il presente modulo deve essere rilasciato esclusivamente ai fini dell'erogazione degli assegni familiari, ed è esente da qualsiasi tassa, ai sensi dell'art. 87 del T.U. sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30-5-1955, n. 797.

Casi in cui gli assegni familiari vengono pagati dalla Azienda senza autorizzazione dell'I.N.P.S.

L'Azienda deve accertare direttamente il sussistere delle condizioni prescritte se gli assegni vengono richiesti per i FAMILIARI di cui al punto 3) - lettera a) e e)

Casi in cui gli assegni vengono pagati dall'Azienda solo dietro autorizzazione dell'I.N.P.S.

Deve essere presentata domanda all'I.N.P.S. con Mod. AF. 42, corredata dei documenti prescritti, se gli assegni vengono richiesti per:

1. Familiari di cui al punto 3) lettere b), c), d);
2. Familiari di cui al punto 3) lettera e), quando essi abbiano compiuto il 18° anno di età e siano studenti (fino al 21° anno di età) o invalidi al lavoro in modo assoluto e permanente.
3. Familiari di cui al punto 3) lettera e), qualunque sia la loro età, ogni qualvolta non siano conviventi.

È pure prescritta l'autorizzazione dell'I.N.P.S. qualunque sia il familiare a carico fra quelli contemplati al punto 3), ogni qualvolta il lavoratore richiedente gli assegni sia apprendista ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Lo stato di famiglia viene rilasciato dal Comune in duplice copia, una deve essere trasmessa all'I.N.P.S., l'altra deve essere trattenuta dalla Ditta e consegnata, qualora fosse ancora valida, alla fine del rapporto di lavoro del lavoratore che la presenterà ai successivi datori di lavoro.

Copia del presente certificato è stato consegnato al

sottoscritto datore di lavoro il

e dallo stesso spedita dall'I.N.P.S. sede provinciale

di

il 19

Firma del datore di lavoro

Domicilio



COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA

PROVINCIA DI BRINDISI

BOLLO

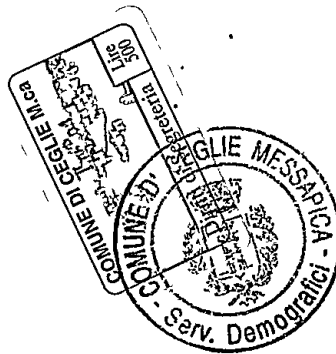
SERVIZI DEMOGRAFICI

CERTIFICATO DI RESIDENZA STORICO ANAGRAFICO

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
in base alle risultanze anagrafiche
CERTIFICA che

FAGGIAND CARMELA SILVANA (29826)
Nata il 10.07.956 a CEGLIE MESSAPICA (BR)
Qui resid. dal 03.10.989 proveniente da TUGLIE (LE) (000107)
Abitante in VIA BALILLA, 39
Cittadinanza italiana

DAL 03/10/1989 AL 25/01/1998 ABITAVA IN VIA BALILLA N. 39; DAL 26/01/1998
A TUTT'OGGI RISULTA RESIDENTE IN SVIZZERA VIA KRIPPENSTRASSE N. 24
BERNA (CH) (A. I. R. E.).=====



In carta libera da valere ai soli effetti amministrativi e comunque
per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

CEGLIE MESSAPICA, 25.06.1999

ST *****100
DR **1.000 (SERVIZI DEMOGRAFICI)

☒ In carta libera per uso amministrativo

☐ In carta libera per uso.....

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
E STATO CIVILE DELEGATO
(Ins. Maria Rosa GIOLA)



AVVERTENZE PER GLI STATI DI FAMIGLIA PER ASSEGNI FAMILIARI:

1. - Gli assegni familiari spettano per le persone a carico, ai capi di famiglia che presentano lavoro retribuito alle dipendenze di altri, nel territorio dello Stato qualunque ne sia l'età, il sesso e la nazionalità.

2. - Gli assegni familiari non spettano: a) ai domestici ed al personale in genere addetto ai servizi familiari; b) al coniuge del datore di lavoro; c) ai parenti ed affini entro il 3° grado del datore di lavoro che siano con lui conviventi; d) ai lavoratori a domicilio; e) ai coloni, mezzadri e compartecipanti familiari.

3. - Gli assegni spettano nei limiti e con le condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore: a) per la moglie; b) per il marito invalido permanentemente al lavoro; c) per i genitori legittimi, naturali e adottivi, per gli affiliati, per il patrigno o la matrigna e per la persona cui il lavoratore fu legalmente affiliato in qualità di esposto; d) per gli altri ascendenti in linea retta del lavoratore; e) per i figli legittimi o legittimati, per quelli naturali legalmente riconosciuti, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio e legalmente da lui riconosciuti anteriormente o posteriormente al matrimonio), per i fratelli e sorelle (anche uterini e consanguinei e compresi i figli naturali della madre); per i nipoti (in linea retta e collaterale e compresi i figli naturali di una figlia o sorella nubile); per gli esposti regolarmente affidati, per i minori legalmente affidati dagli organi competenti e per i minori affiliati e adottati.

4. - Per ottenere gli assegni, gli aventi diritto debbono presentare, anzitutto, un certificato di stato di famiglia, redatto dal Comune di origine o di residenza sul presente modulo.

Nel caso in cui le persone a carico per cui si richiedono gli assegni non siano conviventi con il lavoratore richiedente deve essere esibito un separato stato di famiglia.

Quando non sia sufficiente il documento di cui sopra per comprovare il diritto agli assegni, dovranno essere presentati tutti gli altri documenti, che saranno indicati per i singoli casi delle Sezioni provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente documento è valido fino al massimo di un anno dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ad ogni variazione della situazione di famiglia.

Il presente modulo deve essere rilasciato, esclusivamente ai fini dell'erogazione degli assegni familiari, ed è esente da qualsiasi tassa, ai sensi dell'art. 97 del T.U. sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30-5-1955, n. 797.

Casi in cui gli assegni familiari vengono pagati dalla Azienda senza autorizzazione dell'I.N.P.S.

L'Azienda deve accertare direttamente il sussistere delle condizioni prescritte se gli assegni vengono richiesti per i FAMILIARI di cui al punto 3) - lettera a) e e).

Casi in cui gli assegni vengono pagati dall'Azienda solo dietro autorizzazione dell'I.N.P.S.

Deve essere presentata domanda all'I.N.P.S. con Mod. AF. 42, corredata dei documenti prescritti, se gli assegni vengono richiesti per:

1. Familiari di cui al punto 3) lettere b), c), d);

2. Familiari di cui al punto 3) lettera e), quando essi abbiano compiuto il 18° anno di età e siano studenti (fino al 21° anno di età) o invalidi al lavoro in modo assoluto e permanente.

3. Familiari di cui al punto 3) lettera e), qualunque sia la loro età, ogni qualvolta non siano conviventi.

È pure prescritta l'autorizzazione dell'I.N.P.S. qualunque sia il familiare a carico fra quelli contemplati al punto 3), ogni qualvolta il lavoratore richiedente gli assegni sia apprendista ai sensi della legge 19 gennaio 1995, n. 25.

Lo stato di famiglia viene rilasciato dal Comune in duplice copia, una deve essere trasmessa all'I.N.P.S., l'altra deve essere trattenuta dalla Ditta e consegnata, qualora fosse ancora valida, alla fine del rapporto di lavoro del lavoratore che la presenterà ai successivi datori di lavoro.

Copia del presente certificato è stato consegnato al

sottoscritto datore di lavoro il

e dallo stesso spedita dall'I.N.P.S. sede provinciale

di

il 19

Firma del datore di lavoro

Domicilio



COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA

PROVINCIA DI BRINDISI

BOLLO

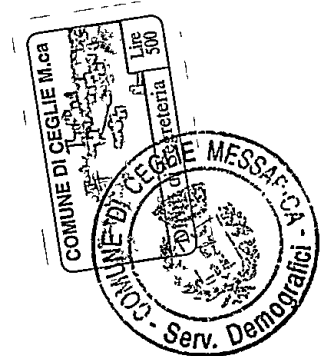
SERVIZI DEMOGRAFICI

CERTIFICATO DI RESIDENZA STORICO-ANAGRAFICO

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
in base alle risultanze anagrafiche
CERTIFICA che

FAGGIANO VINCENZO (4110)
Nato il 18.03.952 a CEGLIE MESSAPICA (BR)
Qui resid. dal 11.07.994 proveniente da GERMANIA (000083)
Abitante in VIA COL. M.CALIANDRO, s.n. L.7
Cittadinanza italiana

HA LA SEGUENTE RESIDENZA STORICA-ANAGRAFICA: DALL'11/07/1994 A TUTT'OGGI
ABITA IN VIA COLONNELLO MICHELE CALIANDRO LOTTO 6/B/7.=====



In carta libera da valere ai soli effetti amministrativi e comunque
per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

CEGLIE MESSAPICA, 25.06.1999

ST ****100
DR **1.000 (SERVIZI DEMOGRAFICI)

☒ In carta libera per uso amministrativo

☐ In carta libera per uso.....



L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
E STATO VICE DELEGATO
(Ins. Maria Rosa GIOIA)

AVVERTENZE PER GLI STATI DI FAMIGLIA PER ASSEGNI FAMILIARI:

1. - Gli assegni familiari spettano per le persone a carico, ai capi di famiglia che presentano lavoro retribuito alle dipendenze di altri, nel territorio dello Stato qualunque ne sia l'età, il sesso e la nazionalità.

2. - Gli assegni familiari non spettano: a) ai domestici ed al personale in genere addetto ai servizi familiari; b) al coniuge del datore di lavoro; c) ai parenti ed affini entro il 3° grado del datore di lavoro che siano con lui conviventi; d) ai lavoratori a domicilio; e) ai coloni, mezzadri e compartecipanti familiari.

3. - Gli assegni spettano nei limiti e con le condizioni stabiliti dalle disposizioni in vigore: a) per la moglie; b) per il marito invalido permanentemente al lavoro; c) per i genitori legittimi, naturali e adottivi, per gli affiliati, per il patrigno o la matrigna e per la persona cui il lavoratore fu legalmente affiliato in qualità di esposto; d) per gli altri ascendenti in linea retta del lavoratore; e) per i figli legittimi o legittimati, per quelli naturali legalmente riconosciuti, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio e legalmente da lui riconosciuti anteriormente o posteriormente al matrimonio), per i fratelli e sorelle (anche uterini e consanguinei e compresi i figli naturali della madre); per i nipoti (in linea retta e collaterale e compresi i figli naturali di una figlia o sorella nubile); per gli esposti regolarmente affidati, per i minori legalmente affidati dagli organi competenti e per i minori affiliati e adottati.

4. - Per ottenere gli assegni, gli aventi diritto debbono presentare, anzitutto, un certificato di stato di famiglia, redatto dal Comune di origine o di residenza sul presente modulo.

Nel caso in cui le persone a carico per cui si richiedono gli assegni non siano conviventi con il lavoratore richiedente deve essere esibito un separato stato di famiglia.

Quando non sia sufficiente il documento di cui sopra per comprovare il diritto agli assegni, dovranno essere presentati tutti gli altri documenti, che saranno indicati per i singoli casi delle Sezioni provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente documento è valido fino al massimo di un anno dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ad ogni variazione della situazione di famiglia.

Il presente modulo deve essere rilasciato esclusivamente ai fini dell'erogazione degli assegni familiari, ed è esente da qualsiasi tassa, ai sensi dell'art. 87 del T.U. sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30-5-1955, n. 797.

Casi in cui gli assegni familiari vengono pagati dalla Azienda senza autorizzazione dell'I.N.P.S.

L'Azienda deve accertare direttamente il sussistere delle condizioni prescritte se gli assegni vengono richiesti per i FAMILIARI di cui al punto 3) - lettera a) e e).

Casi in cui gli assegni vengono pagati dall'Azienda solo dietro autorizzazione dell'I.N.P.S.

Deve essere presentata domanda all'I.N.P.S. con Mod. AF. 42, corredata dei documenti prescritti, se gli assegni vengono richiesti per:

1. Familiari di cui al punto 3) lettere b), c), d);

2. Familiari di cui al punto 3) lettera e), quando essi abbiano compiuto il 18° anno di età e siano studenti (fino al 21° anno di età) o invalidi al lavoro in modo assoluto e permanente.

3. Familiari di cui al punto 3) lettera e), qualunque sia la loro età, ogni qualvolta non siano conviventi.

È pure prescritta l'autorizzazione dell'I.N.P.S. qualunque sia il familiare a carico fra quelli contemplati al punto 3), ogni qualvolta il lavoratore richiedente gli assegni sia apprendista ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Lo stato di famiglia viene rilasciato dal Comune in duplice copia, una deve essere trasmessa all'I.N.P.S., l'altra deve essere trattenuta dalla Ditta e consegnata, qualora fosse ancora valida, alla fine del rapporto di lavoro del lavoratore che la presenterà ai successivi datori di lavoro.

Copia del presente certificato è stato consegnato al

sottoscritto datore di lavoro il

e dallo stesso spedita dall'I.N.P.S. sede provinciale

di

il 19

Firma del datore di lavoro

Domicilio



COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA

PROVINCIA DI BRINDISI

BOLLO

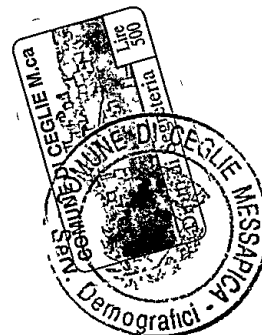
SERVIZI DEMOGRAFICI

CERTIFICATO DI RESIDENZA STORICO-ANAGRAFICO

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
in base alle risultanze anagrafiche
CERTIFICA che

FAGGIAND VITO (4024351)
Nato il 02.01.951 a CEGLIE MESSAPICA (BR)
Qui resid. dalla nascita
Abitante in VIA FEDELE GRANDE, 120
Cittadinanza italiana

HA LA SEGUENTE RESIDENZA STORICA-ANAGRAFICA: DAL 23/08/1984 A TUTT'OGGI
RISULTA RESIDENTE IN GERMANIA IN VIA PFALZSTR. N. 4 PFINZWEILER/D
(A. I. R. E.).=====



In carta libera da valere ai soli effetti amministrativi e comunque
per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

CEGLIE MESSAPICA, 25.06.1999

ST ****100
DR **1.000 (SERVIZI DEMOGRAFICI)

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
E STATO CIVILE DELEGATO
(Ins. Maria Rosa GIOIA)

☒ In carta libera per uso amministrativo

☐ In carta libera per uso.....



AVVERTENZE PER GLI STATI DI FAMIGLIA PER ASSEGNI FAMILIARI:

1. - Gli assegni familiari spettano per le persone a carico, ai capi di famiglia che presentano lavoro retribuito alle dipendenze di altri, nel territorio dello Stato qualunque ne sia l'età, il sesso e la nazionalità.

2. - Gli assegni familiari non spettano: a) ai domestici ed al personale in genere addetto ai servizi familiari; b) al coniuge del datore di lavoro; c) ai parenti ed affini entro il 3° grado del datore di lavoro che siano con lui conviventi; d) ai lavoratori a domicilio; e) ai coloni, mezzadri e compartecipanti familiari.

3. - Gli assegni spettano nei limiti e con le condizioni stabiliti dalle disposizioni in vigore: a) per la moglie; b) per il marito invalido permanentemente al lavoro; c) per i genitori legittimi, naturali e adottivi, per gli affiliati, per il patrigno o la matrigna e per la persona cui il lavoratore fu legalmente affiliato in qualità di esposto; d) per gli altri ascendenti in linea retta del lavoratore; e) per i figli legittimi o legittimati, per quelli naturali legalmente riconosciuti, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio e legalmente da lui riconosciuti anteriormente o posteriormente al matrimonio), per i fratelli e sorelle (anche uterini e consanguinei e compresi i figli naturali della madre); per i nipoti (in linea retta e collaterale e compresi i figli naturali di una figlia o sorella nubile); per gli esposti regolarmente affidati, per i minori legalmente affidati dagli organi competenti e per i minori affiliati e adottati.

4. - Per ottenere gli assegni, gli aventi diritto debbono presentare, anzitutto, un certificato di stato di famiglia, redatto dal Comune di origine o di residenza sul presente modulo.

Nel caso in cui le persone a carico per cui si richiedono gli assegni non siano conviventi con il lavoratore richiedente deve essere esibito un separato stato di famiglia.

Quando non sia sufficiente il documento di cui sopra per comprovare il diritto agli assegni, dovranno essere presentati tutti gli altri documenti, che saranno indicati per i singoli casi delle Sezioni provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente documento è valido fino al massimo di un anno dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ad ogni variazione della situazione di famiglia.

Il presente modulo deve essere rilasciato esclusivamente al fine dell'erogazione degli assegni familiari, ed è esente da qualsiasi tassa, ai sensi dell'art. 87 del T.U. sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30-5-1955, n. 797.

Casi in cui gli assegni familiari vengono pagati dalla Azienda senza autorizzazione dell'I.N.P.S.

L'Azienda deve accertare direttamente il sussistere delle condizioni prescritte se gli assegni vengono richiesti per i FAMILIARI di cui al punto 3) - lettera a) e e).

Casi in cui gli assegni vengono pagati dall'Azienda solo dietro autorizzazione dell'I.N.P.S.

Deve essere presentata domanda all'I.N.P.S. con Mod. AF. 42, corredata dei documenti prescritti, se gli assegni vengono richiesti per:

1. Familiari di cui al punto 3) lettere b), c), d);

2. Familiari di cui al punto 3) lettera e), quando essi abbiano compiuto il 18° anno di età e siano studenti (fino al 21° anno di età) o invalidi al lavoro in modo assoluto e permanente.

3. Familiari di cui al punto 3) lettera e), qualunque sia la loro età, ogni qualvolta non siano conviventi.

È pure prescritta l'autorizzazione dell'I.N.P.S. qualunque sia il familiare a carico fra quelli contemplati al punto 3), ogni qualvolta il lavoratore richiedente gli assegni sia apprendista ai sensi della legge 19 gennaio 1995, n. 25.

Lo stato di famiglia viene rilasciato dal Comune in duplice copia, una deve essere trasmessa all'I.N.P.S., l'altra deve essere trattenuta dalla Ditta e consegnata, qualora fosse ancora valida, alla fine del rapporto di lavoro del lavoratore che la presenterà ai successivi datori di lavoro.

Copia del presente certificato è stato consegnato al

sottoscritto datore di lavoro il

e dallo stesso spedita dall'I.N.P.S. sede provinciale

di

il 19

Firma del datore di lavoro

Domicilio

DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA

COGNOME O DENOMINAZIONE

NOME

CODICE FISCALE

BIAGINI

LUCIA

BGNLCU69H57H294Z

DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME

CODICE FISCALE

FAGGIANO

MARCELLO

FGGMCL64D19C424C

SESSO DATA DI NASCITA

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA

PROVINCIA DI NASCITA

PENSIONATO

(M o F)

M

giorno

19

me

04

anno

1

964

CEGLIE MESSAPICO

(sigla)

BR

☐

DATI RELATIVI AI REDDITI

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CHE POSSONO FRUIRE DELLE DETRAZIONI 1 **1305859**

REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE CHE NON POSSONO FRUIRE DELLE DETRAZIONI 2

Detrazione per coniuge a carico ... 3 Detrazione per familiari a carico 4 Detrazioni per lavoro dipendente 5 **55232**

Periodo di lavoro in giorni 6 **12** Detrazione per oneri 7

TOTALE DETRAZIONI 8 **55232**

RITENUTE DA INDICARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 9 **186351**

COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)

COMPENSI ARRETRATI 10 DETRAZIONI (Art. 16, comma 4, del T.U.I.R.) 11 RITENUTE OPERATE 12 Periodo d'imposta cui si riferiscono gli arretrati 13

COMPENSI ARRETRATI 15 RITENUTE OPERATE 16 Banare la casella se gli arretrati si riferiscono a più anni 14

ALTRI DATI PER LA COMPILAZIONE DELL'EVENTUALE DICHIARAZIONE DEI REDDITI

PRIMO ACCONTO IRPEF TRATTENUTO NELL'ANNO 17 SECONDO O UNICO ACCONTO IRPEF TRATTENUTO NELL'ANNO 18

CREDITO IRPEF DELL'ANNO PRECEDENTE NON RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO 19

ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL DATORE DI LAVORO 20 **6529**

SALDO DEL CONTRIBUTO AL S.S.N. TRATTENUTO NEL 1998 21 CONTRIBUTO AL S.S.N. RIMBORSATO NEL 1998 .. 22

PRESENZA DI ASSICURAZIONI SANITARIE STIPULATE DAL DATORE DI LAVORO 23 CONTRIBUTI VERSATI A ENTI E CASSE AVENTI ESCLUSIVAMENTE FINE ASSISTENZIALE 24

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 25

Indirizzo del datore di lavoro al quale il C.A.A.F. deve inviare la comunicazione relativa alla liquidazione del Mod. 730

COMUNE, PROVINCIA (sigla), CAP, VIA, NUMERO CIVICO E TELEFONO

RIMINI RN 47812 VIA AMBA ALAGI 10

DATI RELATIVI ALLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

IMPONIBILE CONTRIBUTIVO AI FINI PENSIONISTICI INPS 26 **1433000**

IMPONIBILE CONTRIBUTIVO A FONDI PENSIONISTICI INTEGRATIVI OBBLIGATORI GESTITI DALL' INPS 27

IMPONIBILE DEGLI ALTRI CONTRIBUTI RISCOSSI DALL'INPS 28 **1433000**

TRATTENUTE PER CONTRIBUZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INPS OPERATE A CARICO DEL LAVORATORE 29 **127394**

I CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INPS Sono stati interamente versati 30 ☒ Sono stati parzialmente versati 31 Non sono stati versati 32

ANNOTAZIONI

23.02.1999

BIAGINI LUCIA

DATA

FIRMA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

RISERVATO AI CONTRIBUENTI ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato

Chiesa cattolica

Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

Assemblee di Dio in Italia

Chiesa Valdese Unione delle chiese metodiste e valdesi

Chiesa Evangelica Luterana in Italia

Unione Comunità Ebraiche Italiane

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di non possedere altri redditi oltre quelli attestati nel presente certificato, ovvero di possedere, in aggiunta a questi, altri redditi per un ammontare complessivo di L.000, la cui imposta lorda, diminuita delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute operate, non supera L. 20.000.

Firma

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nell'apposito spazio)

Si dichiara di voler destinare il quattro per mille dell'IRPEF al fondo per il finanziamento dei movimenti e partiti politici

N.B.: la scelta può essere effettuata solo dai contribuenti per i quali risulta un'imposta lorda di ammontare superiore a quello delle detrazioni

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996 sul trattamento dei dati personali

Con l'apposizione della firma si esprime anche il consenso al trattamento del dato in favore dei soggetti abilitati in conformità a quanto già reso noto nell'informativa per il trattamento dei dati personali

Firma

Dichiarazione sostitutiva di
ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Io sottoscritto Fagginio Marcello
nato in Ceglie Messapica, il 18-Aprile 1964,
residente in Ceglie Messapica via M. Colibuto col. P.L. 10/4

ammonito secondo quanto prescritto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della L.n. 15/1968 e sotto la mia personale responsabilità, avanti a:

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

E STATO CIVILE DELEGATO

cognome, nome e qualifica del pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione

(Ins. Rosa Maria ELIA)

DICHIARO

Di non aver percepito alcun reddito nell'anno
1988 Tranne il periodo che va dall'01-06-88

al 12-06-88 e inoltre, di non aver percepito alcun
reddito anche nell'anno in data 01-01-89 fino ad
oggi 01-06-1989.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data 31 MAG. 1999

IL DICHIARANTE

Fagginio Marcello
(firma per esteso e leggibile)

(firma per esteso e leggibile dei due testimoni fidejacenti, eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante)

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA (Provincia di Brindisi)

Ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attesto che la dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal dichiarante.

Sig. Fagginio Marcello

meglio prima generalizzato ed identificato mediante:

PAT. N. BR 21344 181

e previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

Data 31 MAG. 1999



IL PUBBLICO UFFICIALE

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
E STATO CIVILE DELEGATO